

Milano, lì 04 settembre 2025

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e ai colloqui telefonici intervenuti, manifestiamo, con la presente, la disponibilità ad addivenire ad un accordo che, di seguito, riportiamo e che Vi preghiamo di trascrivere su Vostra carta intestata, sottoscrivere per benessere ed accettazione ed inviare mail all'indirizzo: massimo.daddario@bff.com.

Nulla ricevendo entro il termine essenziale sopra detto, la presente si intenderà priva di qualsiasi efficacia con ogni e più ampia facoltà per BFF BANK SPA di dare impulso alle azioni legali già intraprese e di promuoverne di nuove per l'integrale recupero del credito vantato nei Vostri confronti.

ACCORDO

Tra il CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA (d'ora innanzi l' "**Ente**"), in persona del legale Rappresentante *pro tempore*,

E

BFF BANK S.P.A., (d'ora innanzi "BFF") con sede in Milano, Viale Ludovico Scarampo 15, in persona della Director F&L Group Collection, Dott.ssa Natalia Berardinelli, e del Manager Credit Collection, Dr. Fabio Chiodi.

PREMESSO CHE

A. Tra le parti sono intercorse trattative finalizzate all'individuazione di un accordo con esclusivo riferimento ai crediti di seguito specificati. In particolare, l'Ente e BFF hanno convenuto di definire in via transattiva unicamente i seguenti crediti, alle condizioni sotto specificate:

- i) i crediti per l'importo di Euro 6,597.10 per interessi di mora emessi sul ritardato pagamento di fatture per capitale pagato in ritardo rispetto alla naturale scadenza (d'ora innanzi **NDI Oggetto di transazione**), come da elenco analitico delle fatture qui allegato (**all. A**);
- ii) i crediti per l'importo di Euro 3,520.00 (d'ora innanzi **importi a titolo di 40 € oggetto di transazione**) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla Commissione Europea (si vedano le FAQ del 6.04.2016 della Commissione consultabili al seguente indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16222/attachments/1/translations>), come da elenco analitico qui allegato (**all. B**).

B. BFF ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti indicati nelle premesse A) alle condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita valutazione, l'Ente ha convenuto di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF.

***** * *****

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) **l'Ente espressamente riconosce di essere debitore nei confronti di BFF di tutti i crediti oggetto della presente transazione (di cui alla premessa A)** e si obbliga a corrispondere detti importi a BFF secondo i termini e le condizioni che regolano il presente accordo.

In particolare, l'Ente si impegna ad effettuare il pagamento del **complessivo importo di Euro 7,587.82.**

Tale importo è così composto:

-crediti per NDI Oggetto di Transazione pari ad un importo complessivo di Euro 6,597.10, scontati del 25 %, per un importo netto da versare di Euro 4,947.82 (=75 %);

- importi a titolo di 40 € oggetto di transazione per Euro 3,520.00, scontati del 25 %, per un importo netto da versare di Euro 2,640.00 (=75 %);

da versare in entro la data del 30.11.2025 (la **Data di Pagamento**).

- 3) Il mandato di pagamento dell'importo convenuto verrà inviato dall'Ente alla BFF a mezzo e-mail, all'indirizzo massimo.daddario@bff.com, prima della Data di Pagamento. Ancorché solo per mero scrupolo, anche ai fini di quanto verrà previsto in seguito in ordine alla risoluzione del presente accordo, si precisa che il pagamento di quanto dovuto si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme dovute.
- 4) L'accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF.
- 5) In caso di mancato o ritardato pagamento a BFF – che, si ribadisce, si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme dovute indicate nel precedente punto 4), BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. e l'Ente sarà immediatamente decaduto dal beneficio del termine concesso con il presente accordo e sarà tenuto immediatamente al pagamento in favore di BFF dell'integrale maggior credito di BFF di cui alle premesse A) e BFF potrà avviare/proseguire le azioni

legali e/o intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alle premesse.

- 6) In caso di risoluzione dell'accordo, inoltre, BFF, in riferimento a tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo, sarà legittimata ad effettuare l'imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c., ai crediti integralmente vantati dalla Banca ed oggetto del presente accordo. Anche nell'ipotesi in cui BFF decidesse di non risolvere l'accordo, è, comunque, fatta salva la possibilità per BFF di procedere all'imputazione - ai sensi dell'art 1194 c.c.- dei pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo e in ogni caso di rivedere il calcolo dell'ammontare degli Interessi Maturati, effettuato, ai fini del presente accordo.
- 7) Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato unicamente a BFF, con accredito sul c/c nr. CT0990034353 intestato alla BFF BANK SPA. IBAN **IT92P0500001601BO0990034353**.
- 8) Con l'esatto e integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato nel presente accordo, BFF non avrà più nulla a che pretendere nei confronti dell'Ente con esclusivo riferimento ai crediti oggetto della presente transazione, come dettagliati nelle Premesse. Resta impregiudicato per BFF il diritto di BFF di tutelare in tutte le sedi, anche giudiziali, le proprie ragioni in relazioni a tutti gli ulteriori crediti vantati e maturati e non inclusi nel presente accordo.

- 9) BFF si riserva di imputare le somme che perverranno dall'Ente in esecuzione del presente accordo ai sensi dell'art. 1194 cod. civ.

***** * *****

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente

Per BFF

ALLEGATO A

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
BFF Bank SpA	14/07/2025	90007822	€ 868.10	€ 868.10	14/07/2025	ND
BFF Bank SpA	27/01/2023	90002249	€ 1,253.94	€ 1,253.94	27/01/2023	ND
BFF Bank SpA	23/10/2023	90013968	€ 810.36	€ 810.36	23/10/2023	ND
BFF Bank SpA	31/01/2025	90002319	€ 2,997.57	€ 2,997.57	31/01/2025	ND
BFF Bank SpA	22/04/2024	90005843	€ 667.13	€ 667.13	22/04/2024	ND

ALLEGATO B

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
BFF Bank SpA	29/10/2024	90048297	€ 120.00	€ 120.00	29/10/2024	FT
BFF Bank SpA	25/08/2021	90013165	€ 2,120.00	€ 2,120.00	25/08/2021	FT
BFF Bank SpA	29/10/2024	90048298	€ 40.00	€ 40.00	29/10/2024	FT
BFF Bank SpA	30/10/2024	90048327	€ 40.00	€ 40.00	30/10/2024	FT
BFF Bank SpA	23/08/2024	90020098	€ 80.00	€ 80.00	23/08/2024	FT
BFF Bank SpA	23/08/2024	90020099	€ 80.00	€ 80.00	23/08/2024	FT
BFF Bank SpA	23/08/2024	90020100	€ 120.00	€ 120.00	23/08/2024	FT
BFF Bank SpA	29/10/2024	90048322	€ 240.00	€ 240.00	29/10/2024	FT
BFF Bank SpA	29/10/2024	90048320	€ 440.00	€ 440.00	29/10/2024	FT
BFF Bank SpA	21/10/2024	90047693	€ 240.00	€ 240.00	21/10/2024	FT